Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 162 del 14 luglio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 186

AGENZIA DELLE DOGANE

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione. (Deliberazione n. 1/2000).

DELIBERAZIONE 7 maggio 2001.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di amministrazione. (Deliberazione n. 21/2001).

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2000.

Regolamento di contabilità. (Deliberazione n. 2/2000).

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di contabilità. (Deliberazione n. 12/2001).

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2000.

Statuto. (Deliberazione n. 3/2000).

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2000.

Modifiche ed integrazioni allo statuto. (Deliberazione n. 5/2000).

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001.

Modifiche ed integrazioni allo statuto. (Deliberazione n. 10/2001).

SOMMARIO

AGENZIA DELLE DOGANE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione. (Deliberazione n. 1/2000).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, Dr. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Ing. Walter De Santis, Dr. Pietro Verzeletti e il Dr. Giuseppe Bizzarri;

Visto l'articolo 7, comma 1, dello Statuto provvisorio dell'Agenzia delle Dogane, approvato con D.M. 14 marzo 2000, il quale dispone che il Comitato direttivo, su proposta del Direttore, delibera anche i regolamenti di amministrazione e di contabilità;

Sulla proposta del Direttore;

Adotta

l'unito regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane in conformità al disposto dell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che viene sottoposto al Ministro delle Finanze.

Roma, 5 dicembre 2000

I componenti:

DE SANTIS
VERZELETTI
BIZZARRI

Il presidente: GUAIANA

AGENZIA DELLE DOGANE

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

5/12/2000

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Art. 1

Principi

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia delle dogane, di seguito denominata "Agenzia", si ispirano, in un quadro generale di tutela degli interessi economici nazionali e comunitari ai seguenti principi:

a) semplificazione dei rapporti con gli utenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;

b) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio agli utenti;

c) potenziamento dell'azione di contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, anche individuando per gli organi centrali, regionali e locali dell'Agenzia aree differenziate di intervento;

d) ordinamento interno delle strutture dell'Agenzia improntato a criteri di massima efficienza e flessibilità sulla base dei principi e delle funzioni definiti nel presente regolamento;

e) gestione per progetti di attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;

f) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;

g) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

2. l'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabile dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai principi del decreto legislativo n. 29/93.

Art. 2

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia: il Direttore, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.
2. L'Agenzia si articola in uffici centrali e regionali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali con funzioni operative.
3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici locali.
4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita con atto del Direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato direttivo.

Art. 3

Strutture centrali di vertice

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:
a) area personale, organizzazione e informatica: definisce gli indirizzi, le politiche ed i metodi per la gestione e la crescita professionale del personale dell'Agenzia, relativamente alla selezione, alla formazione, all'inserimento, alla gestione e all'amministrazione del personale, al contenzioso del lavoro, alle relazioni sindacali, allo sviluppo del personale e all'organizzazione del lavoro; supporta il Direttore dell'Agenzia nelle attività di gestione del personale dirigenziale; assicura la rispondenza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane, organizzative e tecnologiche alle esigenze dell'Agenzia; assicura inoltre la pianificazione e l'introduzione dell'innovazione nelle materie di competenza;

b) area affari giuridici e contenzioso: cura l'interpretazione della normativa per l'applicazione dei tributi doganali e delle imposte sulla produzione ed il consumo; rende pareri in ordine all'interpretazione delle norme, gestisce le strategie processuali e definisce gli indirizzi per la trattazione del contenzioso;
c) area gestione tributi e rapporto con gli utenti: assicura la rispondenza di processi, prodotti e servizi specifici alle esigenze dell'amministrazione fiscale, dell'Unione Europea, degli Enti esterni e degli operatori del settore, erogando nei confronti di questi ultimi assistenza, formazione, informazione e comunicazione; presidia le attività relative al diritto di interpello; promuove iniziative connesse all'offerta di servizi sul mercato;
d) area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici: assicura, attraverso attività di indirizzo, coordinamento e supporto metodologico, la valutazione dell'impatto e la definizione delle disposizioni tecnico-amministrative in relazione a innovazioni normative, la semplificazione ed il miglioramento qualitativo delle attività di contrasto agli illeciti in materia di procedure doganali e di imposizioni sulla produzione ed il consumo; definisce altresì le metodologie, le tecniche e gli standards per indirizzare, coordinare e assicurare l'uniformità delle attività di analisi e certificazione merceologiche; promuove iniziative connesse all'offerta di servizi sul mercato;

2. Sono altresì strutture di vertice a livello centrale i seguenti uffici alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia:

a) pianificazione strategica, che definisce i piani strategici e le occorrenti risorse, controlla costantemente la loro attuazione attraverso l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'azione amministrativa individuando ove occorra manovre correttive, coordina le attività relative alla definizione e alla gestione della convenzione con il Ministero e cura i rapporti con la Corte dei Conti per i controlli di competenza; effettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, al fine di fornire, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere, elementi utili per la definizione dei piani e dei programmi dell'Agenzia;
b) audit interno, che svolge funzioni di vigilanza sulle strutture di vertice in merito a:

   regolarità amministrativa e contabile;

   trasparenza, correttezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

   deontologia professionale.

Inoltre definisce i criteri che le omologhe strutture regionali dovranno applicare nel piano di audit e, in casi eccezionali, effettua audit sulle direzioni regionali e sugli Uffici delle dogane;

c) amministrazione e finanza, che presiede alle politiche del bilancio e vigila sul corretto adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema di contabilità generale, analitica e finanziaria; provvede altresì alla gestione delle risorse finanziarie e all'attribuzione di queste alle Direzioni regionali, nonché al coordinamento metodologico delle strutture contabili regionali;

d) relazioni internazionali, che coordina, avvalendosi delle competenti strutture di vertice centrali e regionali, le attività di carattere internazionale nella trattazione di questioni e problemi inerenti i servizi doganali e l'imposizione indiretta sulla produzione ed i consumi, nella mutua assistenza amministrativa, e nella cooperazione internazionale finalizzata alla tutela degli interessi economici nazionali e comunitari;

e) comunicazione e relazioni esterne, che cura la comunicazione interna e gestisce i rapporti con gli organi di informazione e gli enti esterni in modo che la comunicazione istituzionale risulti efficace e coerente con le linee strategiche e gli indirizzi definiti dalla direzione, curando l'immagine dell'Agenzia;

f) antifrode, che individua le strategie di contrasto degli illeciti tributari ed extratributari, effettua azioni di monitoraggio sulla fenomenologia degli illeciti, indirizza e coordina le relative attività sia a livello nazionale che nella cooperazione internazionale, svolge attività di contrasto agli illeciti tributari ed extratributari nei casi di particolare rilevanza, delicatezza ed importanza per l'economia nazionale o per competenze territoriali che investono ampie aree del paese;

g) strategie per l'innovazione tecnologica, che definisce gli obiettivi strategici e le linee guida per lo sviluppo del sistema informativo, segue lo sviluppo delle tecnologie informatiche con una specifica attenzione alla loro applicazione nella gestione dei sistemi doganali, cura in particolare il coordinamento con il "sistema informativo della fiscalità".

Art 4

Coordinamento strategico

1. Per indirizzare e monitorare la corretta attuazione delle strategie dell'Agenzia, è istituito il Comitato di Coordinamento Strategico presieduto dal Direttore dell'Agenzia.
2. Sono membri permanenti del Coordinamento i Direttori delle Aree e quattro Direttori regionali, individuati dal Direttore dell'Agenzia. Partecipano altresì i responsabili dell'Ufficio pianificazione strategica e dell'Ufficio antifrode. Alle riunioni del Coordinamento possono essere invitati a partecipare dal Presidente dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché esperti esterni, in funzione degli argomenti da trattare.
3. Il Coordinamento si riunisce su convocazione del Direttore, che definisce l'ordine del giorno.

Art 5

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo

1. E' istituito il Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo, il quale, nell'ambito delle regole definite a livello di Unione Europea e nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Direttore dell'Agenzia, svolge le seguenti funzioni:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione delle restituzioni all'esportazione e di ogni altro aiuto comunitario connesso con le operazioni di import-export dei prodotti agricoli regolamentati in sede U.E. (P.A.C);
b) provvede agli adempimenti contabili connessi con la gestione di contabilità nazionali;
c) cura la riscossione dei crediti con riferimento ai tributi ed agli importi erogati in connessione all'import-export dei prodotti regolamentati dalla politica agricola comunitaria.

Art. 6

Strutture regionali di vertice

1. Sono istituite le seguenti Direzioni regionali riferite al territorio di una o più regioni, con sede nei seguenti capoluoghi:

a) Ancona per le regioni Abruzzo, Molise e Marche;
b) Bari per le regioni Puglia e Basilicata;
c) Bologna per la regione Emilia-Romagna;
d) Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige;
e) Cagliari per la regione Sardegna;
f) Firenze per la regione Toscana;
g) Genova per la regione Liguria;
h) Milano per la regione Lombardia;
i) Napoli per le regioni Calabria e Campania;
j) Palermo per la regione Sicilia;
k) Roma per le regioni Lazio ed Umbria;
l) Torino per le regioni Valle d'Aosta e Piemonte;
m) Trieste per la regione Friuli-Venezia Giulia;
n) Venezia per la regione Veneto.

2. Le Direzioni regionali esercitano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali, curano i rapporti con gli enti pubblici locali, assicurano le attività relative al diritto di interpello e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dei controlli, dell'antifrode e del contenzioso.

3. Le Direzioni regionali dispongono di risorse umane, strumentali e finanziarie, sia per la gestione interna sia per l'assegnazione agli uffici dipendenti e ispirano la propria organizzazione interna a quella delle strutture centrali di cui al comma 1 dell'articolo 3.

4. Alla Direzione regionale del Lazio e dell'Umbria sono inoltre affidate le attività connesse alla gestione amministrativa e contabile del personale delle strutture centrali. Dette attività saranno individuate e definite con successivo atto del Direttore dell'Agenzia.

5. Per motivi di economicità e di razionale organizzazione dei servizi, le attività relative all'amministrazione ed alla gestione delle risorse, possono essere svolte con la collaborazione di altra Direzione regionale. Per gli stessi motivi il numero e la competenza territoriale delle Direzioni regionali possono essere variati con atto del Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo.

Art. 7

Uffici locali

1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte da uffici locali di livello dirigenziale istituiti dal Direttore dell'Agenzia, nell'ambito territoriale di ciascuna Direzione regionale, su proposta del rispettivo Direttore regionale.

2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale degli Uffici delle dogane sono determinati tenendo conto della domanda effettiva e potenziale, sulla base di parametri quali il numero e la tipologia degli utenti, il tessuto socio-economico e le esigenze di diffusione dei servizi agli utenti, in relazione anche alla maggiore o minore facilità di comunicazioni nelle diverse aree territoriali. Nei comuni maggiori può essere istituito più di un ufficio. Gli Uffici delle dogane possono avere sezioni laboratori chimici nonché sezioni operative territoriali che svolgono attività presso sedi distaccate.

3. Gli Uffici delle dogane, strutturati nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti, svolgono le attività riguardanti la circolazione delle merci e dei viaggiatori, l'applicazione delle disposizioni in materia di fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, di accise sulla produzione e sui consumi e di tassazione ambientale ed energetica; assicurano sul territorio di competenza la programmazione e il conseguimento, attraverso una ottimale utilizzazione delle risorse, degli obiettivi relativi:

a) alla gestione dei servizi doganali, garantendo l'applicazione della normativa tributaria ed extratributaria di competenza e di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale dell'Unione Europea, connesse agli scambi internazionali;

b) all'amministrazione dei tributi, assicurando l'accertamento, la riscossione e la gestione del contenzioso per i diritti doganali, la fiscalità interna negli scambi internazionali, le accise, la tassazione energetica e ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici;

c) al contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extratributari svolgendo, anche in collaborazione con la guardia di finanza, controlli, verifiche ed indagini con i poteri

attribuiti al personale doganale dalle normative vigenti con riferimento, in particolare, alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e alla tutela della salute pubblica, del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale; alla verifica, in collaborazione con l'agenzia delle entrate, dell'applicazione dell'IVA sulle merci circolanti in ambito comunitario.

4. Gli Uffici delle dogane nel cui ambito operano laboratori chimici assicurano altresì la realizzazione delle analisi chimiche e sviluppano l'offerta di servizi sul mercato, svolgendo le seguenti attività:

a) effettuano analisi chimiche e accertamenti tecnico-fiscali su merci e processi di lavorazione nell'ambito dell'attività e dei controlli istituzionali;
b) erogano servizi di analisi chimiche da offrire sul mercato esterno;
c) realizzano studi e ricerche utilizzando metodologie, tecniche e orientamenti scientifici messi a punto dalle strutture centrali;
d) rilasciano specifiche certificazioni sulla composizione e conformità dei campioni rappresentativi di merci in esportazione.

5. L'organizzazione interna di ciascun Ufficio delle dogane può essere modificata su proposta del responsabile, per particolari esigenze, sulla base dei principi e delle funzioni da presidiare definiti nel presente regolamento, con provvedimento del Direttore regionale competente.

Art. 8

Strutture di controllo interno

1. Nelle strutture centrali e regionali, le attività connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unità organizzative di livello dirigenziale che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

2. Ai controlli interni di regolarità amministrativa e contabile sugli uffici locali provvedono apposite unità organizzative di livello dirigenziale istituite presso le Direzioni regionali.

Art 9

Disposizioni finali e transitorie

1. I poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai Direttori centrali e compartimentali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e ai Direttori degli uffici periferici del medesimo Dipartimento, sono rispettivamente attribuiti ai Direttori delle strutture di vertice centrali e regionali ed ai Direttori degli uffici locali dell'Agenzia.
2. Le Direzioni centrali, le Direzioni compartimentali e gli uffici periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette continuano ad operare quali uffici dell'Agenzia fino alla data di attivazione dei corrispondenti nuovi uffici. Il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse. La compiuta realizzazione dell'organizzazione descritta avviene nel corso di un quadriennio.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle finanze.

TITOLO II

PERSONALE

CAPO I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 10

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le

organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto.

2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.

Art. 11

Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.

2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Art. 12

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti 390
b) non dirigenti 13.506

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

CAPO II
PERSONALE DIRIGENTE

Art. 13

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di responsabili del coordinamento di specifici progetti.
2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 14

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti disponibili e vacanti, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno**,** nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n.29/93.
2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità

organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell'attività di servizio. In base all'esito della valutazione i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.

4. I requisiti specifici e le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti nei precedenti incarichi ed alla professionalità posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui agli articoli 3 e 6 , è equiparato a quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 15

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze possono essere assunte come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del 5 per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in

professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

Art. 16

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da due a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all’art. 15.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal Direttore dell’Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato direttivo.

4. Gli altri incarichi dirigenziali non di vertice sono conferiti dal Direttore dell’Agenzia, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro

funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 26.
7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'articolo 8 del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

CAPO III
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 17

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di stage teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 29/93.
2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.
3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.
4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 18

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitati, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.
2. Per i contratti di cui al comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29/93.

CAPO IV
GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 19

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 20

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze professionali, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali**,** metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 21

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 29/93 e nei contratti collettivi.
2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.
3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 22

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Istituzioni ed Organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti Enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.
2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle finanze.

3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 23

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di prescrizione del reato, di amnistia o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del d.lgs.300/99, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato

definitivamente nel ruolo della stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 73 del d.lgs. n. 300/99, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel CCNL in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'art.71 del d.lgs.300/99.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art.74 del d.lgs.300/99.

Art. 25

Missioni

1. In attesa della definizione del CCNL del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art 26

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del suo avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, sempre che sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.

Art. 27

Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità

1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non dirigenziali non presenti nel proprio ambito, contratti

individuali di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di dieci unità, con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 28

Accordo sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali - compresa l'area della dirigenza - le previsioni del CCNL del comparto ministeri, del CCNI del Ministero delle Finanze e del CCNL di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal D.M. di cui all'articolo 73 comma 4 del dlgs. n. 300/99. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

DELIBERAZIONE 7 maggio 2001.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di amministrazione. (Deliberazione n. 21/2001).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, dott. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del Comitato dott. Pietro Verzeletti, dott. Giuseppe Bizzarri, dott. Mario Vittorio Mancini, ing. Walter De Santis e dott. Francesco Testa;

Presenti i membri del Collegio dei revisori dei conti Dr Francesco Massicci, Presidente, dr. Andrea Mantini, membro effettivo, dr. Paolo Botticelli, membro effettivo;

Visto l'articolo 7, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia delle dogane, il quale dispone che il Comitato direttivo delibera, su proposta del Direttore, sui regolamenti;

Visto il protocollo di intesa siglato con le Organizzazioni sindacali il 12 aprile 2001;

Vista la nota del signor Segretario Generale del Ministero delle Finanze n.4553 del 24 aprile 2001;

Su proposta del Direttore;

Delibera

le allegate modifiche e le integrazioni al Regolamento di amministrazione, deliberato in data 5 dicembre 2000.

Roma, 7 maggio 2001

I componenti:

MANCINI
DE SANTIS
TESTA
VERZELETTI
BIZZARRI

Il presidente: GUAIANA

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane

Il comma 2, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale".

Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente articolo 26 bis:

"1. Nei primi due anni di operatività dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'articolo 15, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, è calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed è derogabile, previe intese, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilità dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate."

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2000.

Regolamento di contabilità. (Deliberazione n. 2/2000).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, Dr. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Ing. Walter De Santis, Dr. Pietro Verzeletti e il Dr. Giuseppe Bizzarri;

Visto l'articolo 7, comma 1, dello Statuto provvisorio dell'Agenzia delle Dogane, approvato con D.M. 14 marzo 2000, il quale dispone che il Comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera anche i regolamenti di amministrazione e di contabilità;

Sulla proposta del direttore;

Adotta

l'unito regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle dogane in conformità al disposto dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che viene sottoposto al Ministro delle Finanze.

Roma, 5 dicembre 2000

I componenti:

DE SANTIS
VERZELETTI
BIZZARRI

Il presidente: GUAIANA

AGENZIA DELLE DOGANE

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

5/12/2000

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazioni e oggetto

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
    a) per Ministro, il Ministro delle Finanze;
    b) per Ministero, il Ministero delle Finanze;
    c) per Agenzia, l'Agenzia delle Dogane
    d) per Direttore, il Direttore dell'Agenzia;
    e) per Decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
    f) per DPR n. 439/1998, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. m) e dell'art.70 del D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia.

Capo II

CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 2

Definizione del Sistema Contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 3

Durata dell'esercizio

1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 4

Documento programmatico (budget)

1. Il Comitato direttivo, in coerenza e nel rispetto della convenzione prevista dall'art. 59, comma 2, del decreto n. 300/1999, approva il documento programmatico annuale (budget) che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per le strutture di vertice centrali e periferiche.

2. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.

3. Al termine del primo semestre il Direttore verifica la necessità di una revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato direttivo.

4. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del documento programmatico in tempo utile per l'inizio dell'esercizio, il Comitato Direttivo, su proposta del Direttore, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget dell'esercizio precedente e la sottopone all'approvazione ministeriale.

Art. 5

Piano pluriennale degli investimenti

1. Il piano pluriennale degli investimenti, deliberato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore, è corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, le

modalità di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 6, del Decreto n.300/1999 ed i risultati attesi.

Art. 6

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli artt. 2423 bis e seguenti del codice civile.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:
   a) Stato patrimoniale
   b) Conto economico
   c) Nota integrativa.

3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Direttore al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato direttivo.

4. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, approvato con le modalità previste dal DPR 439/1998, e trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di competenza.

5. Al bilancio è allegata la Relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell'art.2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità.

Art. 7

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilità approvato dal Comitato direttivo.

Art. 9

Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Capo III

INFORMATIVA AL MINISTERO E RACCORDI CON LA CONTABILITA' DI STATO

Art. 10

Comunicazioni relative al documento programmatico

1. Il documento programmatico e la eventuale variazione semestrale di cui all'art. 4, dopo l'approvazione del Comitato direttivo, sono inviati al Ministero.

Art. 11

Raccordo del bilancio di esercizio con la contabilità di Stato

1. La nota integrativa, di cui all'art. 6 comma 2, espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.

2. L'Agenzia, ove richiesto dal Ministero, provvede agli adempimenti contabili, necessari ad integrare le informazioni riportate nella nota di cui al comma 1.

Art. 12

Attività del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel Bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia nel rispetto delle disposizioni generali della contabilità di Stato, l'Agenzia trasmette al Ministero l'elenco dei delegati designati dal Direttore.

Capo IV

TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE

Art. 13

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di incassi e pagamenti può essere affidato, mediante gara, ad uno o più soggetti abilitati ovvero con applicazione dell'art. 16, comma 3.

2. In sede di prima attuazione, per garantire la necessaria prosecuzione dei rapporti, il servizio di cui al primo comma continua ad essere svolto dalla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione.

3. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 14

Dirigenti preposti alle attività finanziarie di tesoreria

1. Il Direttore individua i dirigenti cui delegare le responsabilità in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilità speciale di tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio di tesoreria.

Art. 15

Dirigenti autorizzati alle spese

1. I dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal Direttore.

2. In nessun caso è consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture di vertice centrali e periferiche, sono disciplinate con provvedimento del Direttore.

3. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal Direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le assegnazioni di budget.

4. Il Direttore, nell'ambito della riunione semestrale di verifica del budget, sottopone al Comitato direttivo le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.

Capo V
ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 16
Ambito di applicazione

1. L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessari per il suo funzionamento applica la normativa vigente in materia e le disposizioni di cui al presente capo.

2. Le attività negoziali sono disciplinate da un apposito manuale delle procedure. Tale manuale specifica le modalità operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.

3. L'Agenzia stipula convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara.

Art. 17
Procedure di acquisizione

1. Per gli appalti di servizi e forniture, il cui importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, è consentita la trattativa privata, previo esperimento di una indagine di mercato con l'acquisizione di almeno tre offerte nelle seguenti ipotesi:
   a) offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso oppure offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, purchè le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
   b) quando la natura dei servizi, specie se intellettuale o finanziaria –assicurativa e bancaria-, ad esclusione di quelli relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali, renda

impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione, perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta;

c) per le spese di promozione;

d) per acquisire i servizi e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;

e) per le spese relative alla gestione ed all'utilizzo degli automezzi;

f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;

g) per le spese riguardanti l'acquisizione di studi, ricerche,rilevazioni, nonché la selezione e lo svolgimento di corsi di formazione del personale.

2. In alternativa a quanto stabilito nel comma 1 è consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:

a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire o eseguire in conformità ai requisiti richiesti;

b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicità rispetto ai requisiti richiesti;

d) quando all'acquisizione di beni o servizi si debba provvedere con urgenza, ovvero per motivi di sicurezza;

e) per l'affidamento di incarichi di alta professionalità ove la scelta del prestatore d'opera è basata su un rapporto fiduciario;

f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni o servizi destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficoltà o incompatibilità tecniche;

g) per l'acquisizione di beni o servizi integrativi e/o complementari non previsti nel contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture o dei servizi e che il loro ammontare non superi il 50 per

cento dell'importo del contratto originario, fermo restando che l'importo complessivo non dovrà superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente;

h) qualora la spesa stimata non superi i 20 mila EURO.

3. Gli importi indicati nei commi precedenti sono considerati al netto dell'I.V.A.

Art. 18

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono istituite con specifico provvedimento del Dirigente autorizzato alle spese e sono composte da funzionari dell'Agenzia, eventualmente integrate da componenti esterni individuati fra esperti nello specifico settore oggetto della procedura.

Art. 19

Forma dei contratti

1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali.

Art. 20

Stipula dei contratti

1. I Dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore.

2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal Direttore.

3. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 21

Congruità tecnico-economica delle acquisizioni

1. Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruità dei prezzi delle ditte fornitrici, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, è effettuato dai Dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicità e convenienza.

2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, i Dirigenti autorizzati alla spesa si avvalgono del parere tecnico/economico di uffici interni, ove esistenti, o di altre Agenzie fiscali, dotate di adeguate competenze, ovvero, in mancanza, di enti, Società o professionisti esterni.

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di contabilità. (Deliberazione n. 12/2001).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, Dott. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Ing. Walter De Santis, Dr. Pietro Verzeletti e Dr. Giuseppe Bizzarri;

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane, il quale dispone che il Comitato direttivo delibera, su proposta del Direttore, sui regolamenti;

Su proposta del Direttore;

Delibera

le allegate modifiche ed integrazioni al regolamento di contabilità, deliberato in data 5 dicembre 2000.

Roma, 30 gennaio 2001

I componenti:

DE SANTIS
VERZELETTI
BIZZARRI

Il presidente: GUAIANA

Modifiche al regolamento di contabilità

L'art. 6, comma 4, è così modificato:
"Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, approvato con le modalità previste dal DPR 439/1998."

L'art. 16, comma 1, è così modificato:
"L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessarie per il suo funzionamento applica le seguenti vigenti normative:
- D.Lgs. 358/92, attuazione direttive CEE in materia di forniture di beni, revisionato con D.Lgs. 402/98;
- D.Lgs. 157/95, attuazione direttive CEE in materia di forniture di servizi, revisionato con D.Lgs. 65/00;
- Legge 109/94 (Merloni ter) in materia di appalti di opere;
- DPR 554/99, regolamento di attuazione della legge 109/94;

ovvero eventuali future disposizioni nazionali o comunitarie, da recepire nell'ordinamento nazionale, oltre alle disposizioni di cui al presente capo."

L'art. 17, comma 2, lett. D) è così modificato:
"quando all'acquisizione di beni e servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza."

L'art. 18 è così modificato:
"Le Commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare d'appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del dirigente sovraordinato a quello autorizzato alla spesa. Le Commissioni giudicatrici delle gare di rilevanza economica superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente sono istituite dal Direttore."

L'art. 21, comma 1, è così modificato:
"Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruità dei prezzi delle ditte fornitrici, fermo restando quanto diversamente previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata dai dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicità e convenienza."

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2000.

Statuto. (Deliberazione n. 3/2000).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, Dr. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Ing. Walter De Santis, Dr. Pietro Verzeletti e il Dr. Giuseppe Bizzarri;

Visto l'articolo 7, comma 1, dello Statuto provvisorio dell'Agenzia delle dogane, approvato con D.M. 14 marzo 2000, il quale dispone che il comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera anche sullo statuto definitivo;

Sulla proposta del direttore;

Delibera

l'unito Statuto definitivo dell'Agenzia delle dogane in conformità al disposto dell'articolo 66, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che viene sottoposto al Ministro delle finanze.

Roma, 5 dicembre 2000

I componenti:

De Santis
Verzeletti
Bizzarri

Il presidente: Guaiana

AGENZIA DELLE DOGANE

STATUTO

5/12/2000

Articolo 1

Agenzia delle dogane

1. L'Agenzia delle dogane, di seguito denominata "Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo della Corte dei conto per la gestione finanziaria, che lo esercita secondo le modalità previste dall'art.61, comma 4 del decreto istitutivo.
3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

Articolo 2

Fini istituzionali

1. L'Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane**,** circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi e di connessa tassazione ambientale ed energetica**.** Nell'esercizio di tali funzioni opera con gli organi comunitari ed internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea. A tal fine, l'Agenzia assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
2. L'Agenzia assicura, in materia di dogane e di accise, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise sulla produzione e sui consumi, ad essa affidati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto istitutivo. Ad essa sono attribuite, con i medesimi poteri, le funzioni già di competenza del Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze

3. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero delle finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.
4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Articolo 3

Federalismo fiscale

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.
3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

Articolo 4

Attribuzioni

1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a) gestione dei servizi doganali, assicurandone l'adeguamento alle esigenze degli scambi internazionali e la migliore integrazione nel complesso delle attività connesse alla circolazione delle merci, garantendo l'applicazione del codice doganale comunitario e di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
b) amministrazione dei tributi, assicurando l'accertamento, la riscossione e il contenzioso per i diritti doganali, la fiscalità interna negli scambi internazionali, le accise, la tassazione energetica

e ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici, l'erogazione delle restituzioni all'esportazione e dei relativi aiuti comunitari;

c) contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extratributari, curando in particolare l'analisi dei rischi e la gestione delle banche dati e svolgendo, anche in collaborazione con la guardia di finanza, in applicazione delle direttive impartite dal ministro delle finanze, i relativi controlli, verifiche ed indagini con i poteri attribuiti al personale doganale dalle normative vigenti, con riferimento alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e alla tutela del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale; verifica, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, dell'applicazione dell'IVA alle merci circolanti in ambito comunitario e cura della relativa raccolta e trasmissione dei dati;

d) gestione dei laboratori chimici, assicurando l'equilibrio fra costi e benefici, anche attraverso l'offerta di servizi specialistici ad altri enti, imprese e privati;

e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche riducendo la conflittualità;

f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, imprese e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali e contrattuali;

g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia svolge attività di studio e analisi ai fini dell'attuazione della legislazione nazionale e comunitaria, assicura la qualità dei servizi di assistenza e di consulenza e la minima onerosità nell'adempimento degli obblighi da parte degli operatori economici e dei cittadini e incrementando l'efficacia e l'efficienza delle strutture di supporto agli scambi economici e alla produzione industriale ed energetica.

Articolo 5
Organi

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:

a) il Direttore dell'Agenzia;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da sei membri, oltre al Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Tre dei componenti sono nominati in quanto dirigenti preposti alle strutture di vertice centrali denominate Aree e alle Direzioni regionali. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.

4. Le incompatibilità sancite dall'articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Articolo 6

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a) presiede il Comitato direttivo e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le

spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione e la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;

b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del Comitato direttivo;

c) stipula la convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato direttivo e consultate, a termini dell'articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;

d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo alla valutazione del Comitato direttivo quelle relative alle strutture di vertice;

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle proprie entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;

g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'articolo 56, comma 1, lett. d) del decreto istitutivo;

h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle finanze;

i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle Agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell'Agenzia;

l) può delegare poteri e responsabilità ai dirigenti di strutture centrali o periferiche relativamente a specifiche categorie di atti o in relazione a limiti di spesa, secondo quanto previsto dai regolamenti di amministrazione e di contabilità.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore è sostituito dal dirigente da lui preventivamente designato tra i membri del Comitato direttivo.

Articolo 7
Attribuzioni del Comitato direttivo

1.Il Comitato direttivo:

a) delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle

società di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

c) valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

Articolo 8

Funzionamento del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno; si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo.

2. Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti interni ed esterni nelle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il Direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. In mancanza, il Comitato è convocato dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Articolo 9
Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento di contabilità;
c) esamina il bilancio e le eventuali variazioni;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato direttivo, decadono dall'ufficio.

Articolo 10
Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Articolo 11

Dirigenza

1. I dirigenti dell'agenzia:

a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle proprie entrate;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Articolo 12

Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

Articolo 13

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

1. L'Agenzia è articolata in uffici centrali e territoriali. Tale articolazione, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite all'Agenzia.

2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per

l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 14

Attività dell'Agenzia

1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Articolo 15

Bilancio dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 70, comma 1 del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 16

Personale e relazioni sindacali

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a ciò, l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi in vigore.

3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

Articolo 17

Norma transitoria

1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2000.

Modifiche ed integrazioni allo statuto. (Deliberazione n. 5/2000).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, Dr. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Ing. Walter De Santis, Dr. Pietro Verzeletti e il Dr. Giuseppe Bizzarri;

Visto l'articolo 7, comma 1, dello Statuto provvisorio dell'Agenzia delle Dogane, approvato con D.M. 14 marzo 2000, il quale dispone che il comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera anche sullo Statuto definitivo;

Ritenuto di dovere adeguare il testo deliberato il 5 dicembre 2000 alle considerazioni emerse nel corso della riunione del Comitato Guida del 12 dicembre 2000, cui hanno partecipato i direttori delle Agenzie;

Su proposta del direttore;

Delibera

l'unito Statuto definitivo dell'Agenzia delle dogane in conformità al disposto dell'articolo 66, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che viene sottoposto al Ministro delle finanze.

Roma, 14 dicembre 2000

I componenti:

De Santis
Verzeletti
Bizzarri

Il presidente: Guaiana

Con delibera del Comitato direttivo dell'Agenzia delle dogane n. 5 del 14 dicembre 2000, sono state apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni allo Statuto dell'Agenzia delle dogane deliberato il 5 dicembre 2000 .

Il comma 2 dell'art. 1 è così modificato:

2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo della Corte dei conti che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.

Il comma 1 dell'art. 2 è così modificato:

1. L'Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, e di connessa tassazione ambientale ed energetica. Nell'esercizio di tali funzioni opera con gli organi comunitari ed internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea. A tal fine, l'Agenzia assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Il comma 2 dell'art. 2 è così modificato:

2. L'Agenzia assicura, in materia di dogane e di accise, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, ad essa affidati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto istitutivo. Ad essa

sono attribuite, con i medesimi poteri, le funzioni già di competenza del Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze.

Le lettera b) ed e), comma 1, dell'art. 4, sono così modificate:

b) amministrazione dei tributi, assicurando l'accertamento, la riscossione e il contenzioso per i diritti doganali, la fiscalità interna negli scambi internazionali, le accise con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, la tassazione energetica e ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici, l'erogazione delle restituzioni all'esportazione e dei relativi aiuti comunitari;

e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione;

Le lettere d) ed f), comma 1, dell'art. 6, sono così modificate:

d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del Comitato direttivo;

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti.

La lettera l), comma 1, dell'art. 6 è soppressa.

Il comma 2 dell'art. 6 è così modificato:

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato direttivo nominato dal Comitato direttivo stesso tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto. La relativa deliberazione viene trasmessa al Ministro.

La lettera c), comma 1, dell’art. 9, è così modificata:

c) esamina il budget e controlla il bilancio;

Dopo la lettera g), comma 1, dell’art. 9, è aggiunta la seguente lettera:

h) esercita ogni altro compito relativo alla funzione di revisore dei conti.

La lettera a), comma 1, dell’art. 11, è così modificata:

a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

All’articolo 17 è aggiunto il seguente comma 2:

2. Il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri e dal contratto integrativo del Ministero delle finanze è applicato fino all’entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del comparto Agenzie.

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001.

Modifiche ed integrazioni allo statuto. (Deliberazione n. 10/2001).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, Dott. Mario Andrea Guaiana, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Ing. Walter De Santis, Dr. Pietro Verzeletti, e Dr. Giuseppe Bizzarri;

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane, approvato con delibera n.5 del 14 dicembre 2000, il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sullo statuto;

Su proposta del direttore;

Delibera

l'unita modifica all'articolo 17 dello Statuto stesso, che è trasmessa al Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.

Roma, 30 gennaio 2001

I componenti:

De Santis
Verzeletti
Bizzarri

Il presidente: Guaiana

Con delibera del Comitato direttivo dell'Agenzia delle dogane n. 10 del 30 gennaio 2001, è stata apportata la seguente integrazione allo Statuto dell'Agenzia delle dogane deliberato il 5 dicembre 2000 e modificato ed integrato il 14 dicembre 2000.

All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma 3:
3. Entro il termine di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore e il Comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all'articolo 26 suddetto, nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di cui all'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 300.

01A7114

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651493/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
LIBRERIA DEGLI UFFICI
Corso Vinzaglio, 11

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**119,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.00**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 6.000
€ 3,10